

Legge regionale 22 maggio 1982, n.37

Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-livorno (Canale dei Navicelli)

ARTICOLO 1

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi statuari di decentramento, l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni con l'art. 87 in relazione all'art. 88 e 89 e con l'art. 97 del DPR 24-7-77 n. 616 in materia di vie d'acqua navigabili ed attività riguardanti la navigazione interna su dette vie, e' delegato al comune di Pisa per quanto concerne il canale navigabile Pisa - Livorno.

In attesa che passi al demanio marittimo il tratto di canale ricadente nel territorio del comune di Livorno, che corrisponde alle necessita' del relativo porto, all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Comune di Pisa provvedera' d'intesa con quello di Livorno per le opere e le attività che interessino il tratto stesso del canale. L'intesa fra i due comuni e' realizzata attraverso l'approvazione da parte del Comune di Livorno di apposita preventiva proposta deliberata dal Comune di Pisa.

In mancanza dell'intesa di cui al precedente comma, i provvedimenti sono adottati dalla Regione.

ARTICOLO 2

Le funzioni di cui all'art. 1 riguardano in particolare la circolazione nautica, il pilotaggio, la polizia della navigazione, i servizi pubblici, i trasporti, i rimorchi e i traini; la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi la vigilanza sul canale, la repressione dei lavori ed atti che possano danneggiare in qualsiasi modo i beni demaniali, l'esecuzione di opere di qualsiasi natura che possano avere relazione con il canale.

ARTICOLO 3

Dalla delega di cui all'articolo precedente sono escluse le attribuzioni concernenti i settori sottoindicati, che restano di competenza della Regione:

- a) la concessione e la costruzione di opere marittime modificative e trasformatrici di aree portuali;
- b) la costruzione dei natanti;
- c) la navigabilità degli stessi e la relativa immatricolazione;

- d) la sicurezza della navigazione e della vita umana nelle acque interne;
- e) il conferimento delle abilitazioni alle professioni nautiche e la immatricolazione del personale navigante;
- f) gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore;
- g) il personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi.

ARTICOLO 4

Il Consiglio regionale impartisce in ogni tempo direttive di attuazione ai sensi dell'articolo 8 della LR 30-4-1973 n. 30 al fine di assicurare il regolare e puntuale esercizio delle funzioni di delega di cui alla presente legge.

Qualora il Comune non provveda in ordine ad atti inerenti a funzioni delegate con la presente legge, si applica l'art. 9 - comma 3 della succitata legge regionale 30-4-73, n. 30.

ARTICOLO 5

Il Comune di Pisa provvede alla redazione di programmi pluriennali di realizzazione e manutenzione delle opere che interessano la linea navigabile, previa consultazione con gli enti e le organizzazioni interessate.

I programmi di cui al comma precedente devono uniformarsi ai programmi pluriennali di sviluppo socio - economico ed ai piani di assetto territoriale della Regione Toscana.

I programmi pluriennali, che devono articolarsi in programmi annuali, sono redatti secondo criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il Consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello Statuto, con le quali sono indicati gli obiettivi particolari da perseguire.

I programmi deliberati dall'ente delegato sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale.

ARTICOLO 6

I finanziamenti relativi alle funzioni delegate con la presente legge, vengono determinati annualmente in sede di legge di bilancio della Regione e sono ripartiti secondo le esigenze accertate tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al precedente art. 5 e delle richieste del comune di Pisa.